



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Treviso
Area Terza

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI TREVISO
AL TRIBUNALE DI TREVISO -
SEZIONE PENALE
ALLA CAMERA PENALE DI TREVISO
AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TREVISO
p.c.
Al Dipartimento dei Trasporti Terrestri di
Treviso - Motorizzazione Civile di Treviso
Alla Azienda Ulss n. 2 - Commissione
Medica patenti

OGGETTO: protocollo sull'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per i reati previsti dal codice della strada sottoscritto il 10 dicembre del 2012

Come noto, il 10.12.2012 è stato sottoscritto dagli enti in indirizzo il protocollo d'intesa in oggetto, il quale con riferimento ai casi in cui penda un procedimento penale per uno dei reati previsti e puniti dal Codice della Strada per i quali è ammessa la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (artt. 186 e 187 C.d.S.), individua le attività da porre in essere nell'interesse dell'indagato/imputato che intenda accedere a detto beneficio.

In ragione di tale protocollo e al fine di evitare che in sede cautelare e quindi in forza del provvedimento di sospensione della patente adottato dal Prefetto, il soggetto abbia a scontare un periodo di sospensione della patente superiore a quello che è ragionevole attendersi che verrà comminato dall'Autorità Giudiziaria, la scrivente ha dato disposizioni sin dal 2013 al dipendente Ufficio (Ufficio Patenti, Circolazione e Traffico) di questa Prefettura affinché, una volta scontato un periodo di sospensione pari alla metà del minimo edittale previsto dalla norma di volta in volta violata, si proceda alla restituzione della patente di guida all'interessato che possa documentare

1. di aver presentato ai competenti Uffici istanza volta a manifestare la volontà a svolgere i lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena;
2. di aver presentato richiesta di disponibilità a svolgere il lavoro socialmente utile con relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato ad accogliere il richiedente;
3. la dichiarazione di impegno dell'indagato a non opporsi al provvedimento di irrogazione o applicazione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità;
4. il superamento, con esito favorevole, della visita medica presso la competente Commissione medica locale.

Da un anno a questa parte, peraltro, l'Ufficio Patenti, Circolazione e Traffico di questa Prefettura versa in particolari difficoltà operative che non consentono, come in passato, l'immediata adozione dei provvedimenti di sospensione della patente nelle fattispecie aventi rilevanza penale (fermo restando tuttavia che la sospensione della patente decorre dal momento del ritiro su strada ad opera dell'Organo Accertatore) con la conseguenza che i soggetti che intendano accedere al cennato beneficio, non sono nelle condizioni di poter produrre a questa Prefettura il documento di cui al punto 4, non avendo avuto ancora ricevuto dal Prefetto l'ordine di sottoporsi a visita medica, con conseguente impossibilità di prenotare il relativo appuntamento presso la Commissione medica patenti.

In relazione a tanto, si porta a conoscenza di codesti Enti che si è proceduto ad aggiornare le disposizioni a suo tempo disposizioni impartite come segue.

L'indagato che intenda accedere al beneficio dei lavori di pubblica utilità, al fine di poter ottenere, già in sede cautelare, il beneficio della riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente di guida, dovrà produrre a questa Prefettura i soli documenti di cui ai punti n. 1/2/3 di cui sopra. Tanto potrà fare sin dal primo momento utile, vale a dire anche laddove questa Prefettura non abbia ancora adottato il provvedimento di sospensione della patente con l'ordine di sottoporsi a visita medica. Sarà poi cura di questo Ufficio adottare i provvedimenti di competenza con l'evidenziata finalità di evitare di far soffrire in sede cautelare un periodo di sospensione più ampio di quello da scontare in forza della decisione dell'Autorità Giudiziaria, fermo comunque restando che la patente non potrà essere restituita prima della esibizione dell'esito favorevole della visita medica. Con riguardo a tale ultimo profilo, peraltro, si coglie l'occasione per comunicare che allo scopo di agevolare il percorso e ridurre i tempi d'attesa è possibile, come da intese con la Locale Commissione Medica Patenti, richiedere l'appuntamento per la visita medica direttamente allo sportello della predetta Commissione, previa presentazione del decreto di sospensione, di un documento d'identità in corso di validità e, per i residenti fuori provincia, della tessera sanitaria cartacea. Lo sportello della Commissione Patenti, in Via Castellana 2 a Treviso, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00.

Infine si coglie l'occasione per rappresentare che tutte le patenti di guida sospese da questo Ufficio ex art. 186 e 187 C.d.S. con obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Patenti vengono inviate all'Ufficio della Motorizzazione di residenza dell'interessato e da questo restituite, alla scadenza del periodo di sospensione e previa verifica dell'esito favorevole della visita medica. Presso la Motorizzazione, ai fini della restituzione del documento di guida, è inoltre necessario avviare le pratiche amministrative d'obbligo per l'aggiornamento - in punto di scadenza o riclassificazione della patente di guida - conseguente all'esito delle citate visite mediche.

Tanto si è ritenuto di rappresentare al fine di assicurare massima speditezza all'esame delle istanze in parola, nonché di garantire la maggiore circolarità delle informazioni utili in materia.

Confidando di aver fatto cosa gradita, ci si augura che la presente possa avere larga diffusione nei rispettivi ambiti.

Si ringrazia.

Treviso, data del protocollo

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
(MARZIA BASO)

